

Fondi per la formazione professionale: modello di regolamento

1. Articolazione formale e struttura

L'articolazione formale e la struttura di un regolamento relativo a un fondo per la formazione professionale si basano sulle Direttive di tecnica legislativa (DTL), alle quali raccomandiamo di attenersi. Le direttive sono consultabili sul sito della Cancelleria federale. Le regole riassunte qui di seguito sono riprese dai numeri marginali 70 segg.

Vale la regola empirica secondo cui i regolamenti che contengono *fino a dodici articoli non necessitano di una partizione*, mentre i regolamenti fino a 30 articoli vengono suddivisi con un livello di partizione (in sezioni). Le unità di partizione superiori all'articolo (sezioni) sono numerate con cifre arabe e provviste di un *titolo*.

L'articolo è l'unità di partizione fondamentale del regolamento. Può essere ulteriormente suddiviso in capoversi, lettere, numeri e trattini. Gli articoli sono numerati progressivamente con *cifre arabe*. A fianco del numero l'articolo reca una rubrica. Se un'unità di partizione (ad es. una sezione) conta un solo articolo, quest'ultimo non reca alcuna rubrica.

Gli articoli sono suddivisi in *capoversi*, numerati con cifre arabe poste in apice. Qualora occorra *suddividere ulteriormente* un capoverso si ricorre, nell'ordine, alle seguenti sottopartizioni:

- lettere (a., b., c., ... i., j., k. ecc.);
- numeri (1., 2., 3. ecc.).

Per *l'interpunzione all'interno di enumerazioni* sono applicabili i seguenti principi:

- La *frase introduttiva* si chiude con due punti.
- Gli *elementi delle enumerazioni* sono distinti l'uno dall'altro come segue:
 - le lettere con il punto e virgola;
 - i numeri con la virgola;
 - i trattini senza interpunzione.
- In coda al penultimo elemento si può introdurre rispettivamente «e» oppure «o» qualora dalla frase introduttiva non risulti chiaramente se l'elenco ha carattere cumulativo o alternativo.

2. Modello di testo

Regolamento del fondo per la formazione professionale [denominazione]

del [data]

Sezione 1: Denominazione e scopo

Art. 1 Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di [denominazione] il fondo per la formazione professionale (in seguito denominato «fondo») dell'associazione [denominazione, con eventuale abbreviazione tra parentesi] ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2 Scopo

¹ Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua del ramo [denominazione] [sono possibili anche altri termini].

² Le aziende assoggettate al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo secondo la sezione 4.

Sezione 2: Campo d'applicazione

Art. 3 Campo d'applicazione territoriale

Varianti:

1. Il fondo è valido in tutta la Svizzera.
2. Il fondo è valido nei Cantoni [elenco dei Cantoni].
3. Il fondo è valido nei Cantoni [elenco dei Cantoni] e nei distretti [elenco dei distretti].

Art. 4 Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono [tipo di prestazione]. [tipo di prestazione] sono:

- a. [prestazioni];
- b. [prestazioni];
- c. ecc.

Variante:

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, assistite dall'associazione [denominazione]. Segnatamente si tratta di:

- a. [elenco];
- b. [elenco];
- c. ecc.

Art. 5 Campo d'applicazione personale

¹ Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui vi sono persone che svolgono attività tipiche del settore sulla base dei seguenti titoli della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore o della formazione professionale continua:

- a. [denominazione(i) della(e) formazione(i) professionale(i) di base];
- b. [denominazione(i) dei titoli della formazione professionale superiore];
- c. [denominazione(i) dei titoli riconosciuti della formazione professionale continua].

¹ RS 412.10

² Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende se almeno una persona dispone di un titolo professionale riconosciuto di cui [al capoverso 1 lettere a-c]. Inoltre, è valido per tutte le altre persone che svolgono attività tipiche del settore di cui al capoverso 1 anche se non possiedono il titolo corrispondente.

Art. 6 Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

Sezione 3: Prestazioni

Art. 7 [nessun titolo in quanto questa sezione comprende un solo articolo]

Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce al finanziamento dei seguenti provvedimenti:

Proposte:

- a. sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, formazione professionale superiore e formazione professionale continua; detto sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling;
- b. sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle ordinanze sulla formazione professionale di base e dei regolamenti d'esame per le offerte formative della formazione professionale superiore;
- c. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;
- d. sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di qualificazione delle offerte formative sostenute dall'associazione [denominazione], coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;
- e. reclutamento e promozione delle nuove leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;
- f. partecipazione a campionati delle professioni nazionali e internazionali;
- g. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione;
- h. copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dall'associazione [denominazione] in relazione ai compiti svolti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 8 Base di calcolo

¹ La base per il calcolo dei contributi al fondo è costituita dalla rispettiva azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4 e dal totale delle persone che svolgono attività tipiche del settore di cui all'articolo 5.

² Il contributo viene calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora l'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione o se quest'ultima è evidentemente errata, il contributo è determinato in base a una stima.

Art. 9 Contributi

¹ I contributi si suddividono in:

- a. contributo per azienda secondo l'articolo 4: [importo].- franchi
- b. contributi pro capite secondo l'articolo 5: [importo].- franchi

² Le aziende individuali sono tenute al versamento di contributi.

³ Per le persone in formazione non vengono riscossi contributi.

⁴ Per le persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi qualora siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

⁵ I contributi devono essere versati ogni anno.

⁶ I contributi di cui al capoverso 1 lettere a e b sono considerati indicizzati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo del [data]. Il [organo competente secondo il regolamento del fondo] verifica annualmente i contributi e li adegua in funzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 10 Esenzione dall'obbligo di contribuzione

¹ Le aziende che desiderano esentate totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione devono inoltrare al [organo competente secondo il regolamento del fondo] una richiesta motivata.

² L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale.

Art. 11 Limitazione delle entrate

¹ Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

² Le riserve non devono superare il 50 per cento dei contributi totali versati, calcolati su una media di sei anni.

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 12 [organo competente secondo il regolamento del fondo]

¹ Il [organo competente secondo il regolamento del fondo] dell'associazione [denominazione] è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

² Assolve in particolare i seguenti compiti:

Proposte:

- a. nomina dei membri della Commissione del fondo;
- b. costituzione di una segreteria;
- c. emanazione di un regolamento esecutivo;
- d. ridefinizione periodica dell'elenco delle prestazioni e dell'importo destinato alla costituzione di riserve.

Art. 13 Commissione del fondo

¹ La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

² Delibera in materia di:

Proposte:

- a. assoggettamento di un'azienda al fondo;
- b. determinazione dei contributi di un'azienda in caso di inosservanza degli obblighi;
- c. esenzione dall'obbligo di contribuzione qualora l'azienda versi già contributi a un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo.

³ Approva il preventivo e sorveglia la segreteria.

Art. 14 Segreteria

¹ La segreteria dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

² È responsabile della riscossione dei contributi, dell'assegnazione di contributi per i provvedimenti di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

² RS 831.40

³ Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (ordinanza sulla formazione professionale, OFPr; RS 412.101)

Art. 15 Presentazione dei conti, revisione e contabilità

¹ La segreteria gestisce il fondo come conto separato con una contabilità autonoma, un conto economico e un bilancio indipendenti e con un proprio centro di costo.

² I conti del fondo vengono controllati, nell'ambito della revisione annuale dei conti della [denominazione dell'associazione] da un ufficio di revisione indipendente secondo gli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni⁴.

³ Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 16 Vigilanza

¹ Il fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

² I conti del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati alla SEFRI per informazione.

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento

Art. 17 Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato il [data] dall'assemblea [generale o dei delegati] in virtù dell'articolo [numero] dello statuto del [data] dell'associazione [denominazione].

Art. 18 Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale si fonda sulla decisione del Consiglio federale.

Art. 19 Scioglimento

¹ Il [organo competente secondo il regolamento del fondo] può sciogliere il fondo con il consenso della SEFRI.

³ Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine.

Firme